

Sozane no k-chōshi

Merio R. L. Aldo A. S. L.

W. H. D. D. D.

- 16 Feb 1944
White Mountain

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati:
 - Svolgere attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, in particolare della documentazione storica, delle attrezzature e degli automezzi e aeromobili storici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la creazione e il mantenimento di Musei Storici in primis la realtà complessiva di Bellavista in Borgo a Buggiano dove l'attuale Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ha sempre avuto la sua sede degli Orfani e che ha dato inizio ai primi corsi di formazione del nuovo CNVVF istituito con la legge 1570 del 27 dicembre del 1941 ;
 - collaborare con lo Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Regioni, e gli enti locali;
 - sostenere cittadini e popolazioni colpiti da eventi calamitosi in Italia e all'Estero ovvero supportare il personale in Servizio del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco secondo convenzioni e comunque, attraverso le attività sociali di beneficenza;
 - creare e mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci, tra i Vigili del fuoco in servizio e quelli in quiescenza, salvaguardare le tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la memoria storica di quanti sono caduti nell'adempimento del loro Servizio sociale e solidale;
 - promuovere gruppi di studio e forme di collaborazione con altre associazioni o fondazioni che abbiano medesime o siano vicine alle nostre finalità;
 - promuovere momenti d'incontro fra soci al fine unico di socializzare.

2. L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5, co.1 del DLgs.117/2017, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,
 - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto art.5;
 - Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni;
 - Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici, in particolare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

ART. 3 - Attività diverse e di raccolta fondi

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n.107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 Giugno 2022.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 5 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai soci, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Organo di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
 - F. avanzi di gestione.

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- Quote associative;
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai soci;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

Handwritten signatures and notes:
- Top right: "Alto Appl. Scienze Politiche"
- Middle right: "Mario Boli"
- Bottom right: "Rob Dan" and "Elvis Marco Corle"

ART. 6 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea dei Soci
 - Organo di Amministrazione
 - Organo di controllo
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 7 - Assemblea dei Soci

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione deve contenere luogo, ora e data della riunione e l'ordine del giorno.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta.
4. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea straordinaria ha competenza sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio, sulle modifiche statutarie e sulla eventuale trasformazione, fusione, scissione della Associazione. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate al Consiglio da uno degli Organi o da almeno un decimo dei Soci sempre che siano conformi alle normative in vigore. Fatto salvo quanto previsto per lo scioglimento le delibere sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei Soci presenti o con delega scritta in prima convocazione ed indipendentemente del numero dei soci con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione. Per deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati fino a quando l'associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati quando superi tale numero di associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
7. L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali
 - nominare i componenti del Collegio dei Revisori, nel caso non sia nominato l'Organo di controllo, quando previsto per Legge;
 - nominare i componenti dell'Organo di controllo, quando previsto dalla legge;
 - nominare, se richiesto, i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi eventuali presentati dagli associati esclusi;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Scienze e Lettere

Abdo Hgh

Barb

Mario Barb

Libro Assoc. 2016

Am

11.11.16

ART. 8 -Soci dell'Associazione

I Soci dell'Associazione sono:

- D'Onore
- Benemeriti
- Effettivi
- Ordinari

I Soci dell'Associazione sono:

D'Onore: personalità culturali e scientifiche che condividano le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente al suo sviluppo;

Benemeriti: i Soci dell'Associazione Nazionale degli Orfani e Figli dei Vigili del Fuoco dell'Istituto di Borgo a Buggiano, che intendono aderire all'Associazione;

Effettivi: tutte le persone che abbiano fatto parte effettiva a qualsiasi titolo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco gli orfani dei Vigili del Fuoco caduti in Servizio e i familiari dei Vigili del Fuoco (mogli -mariti e figli);

Ordinari: tutte le persone che condividano le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente al suo sviluppo

Per essere Soci le persone fisiche devono presentare richiesta di adesione e sottoscrivere e accettare il presente statuto.

L'Organo di Amministrazione delibera in merito alla prima seduta utile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'ammissione è effettiva con deliberazione Dell'Organo di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei Soci.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali definitive per reati dolosi;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione o da altre associazioni.

I Soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento ed allo sviluppo Morale ed Istituzionale dell'Associazione, di osservare lo Statuto il Regolamento e le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

Essi possono collaborare nelle varie attività associative senza nulla pretendere per le loro prestazioni. Alle operazioni di voto, nelle Sedi e con le modalità previste, dal presente Statuto e dal Regolamento partecipano tutti i Soci i quali sono tutti eleggibili alle cariche sociali. Il Socio che successivamente alla sua iscrizione risulti non avere o aver perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato dal libro soci.

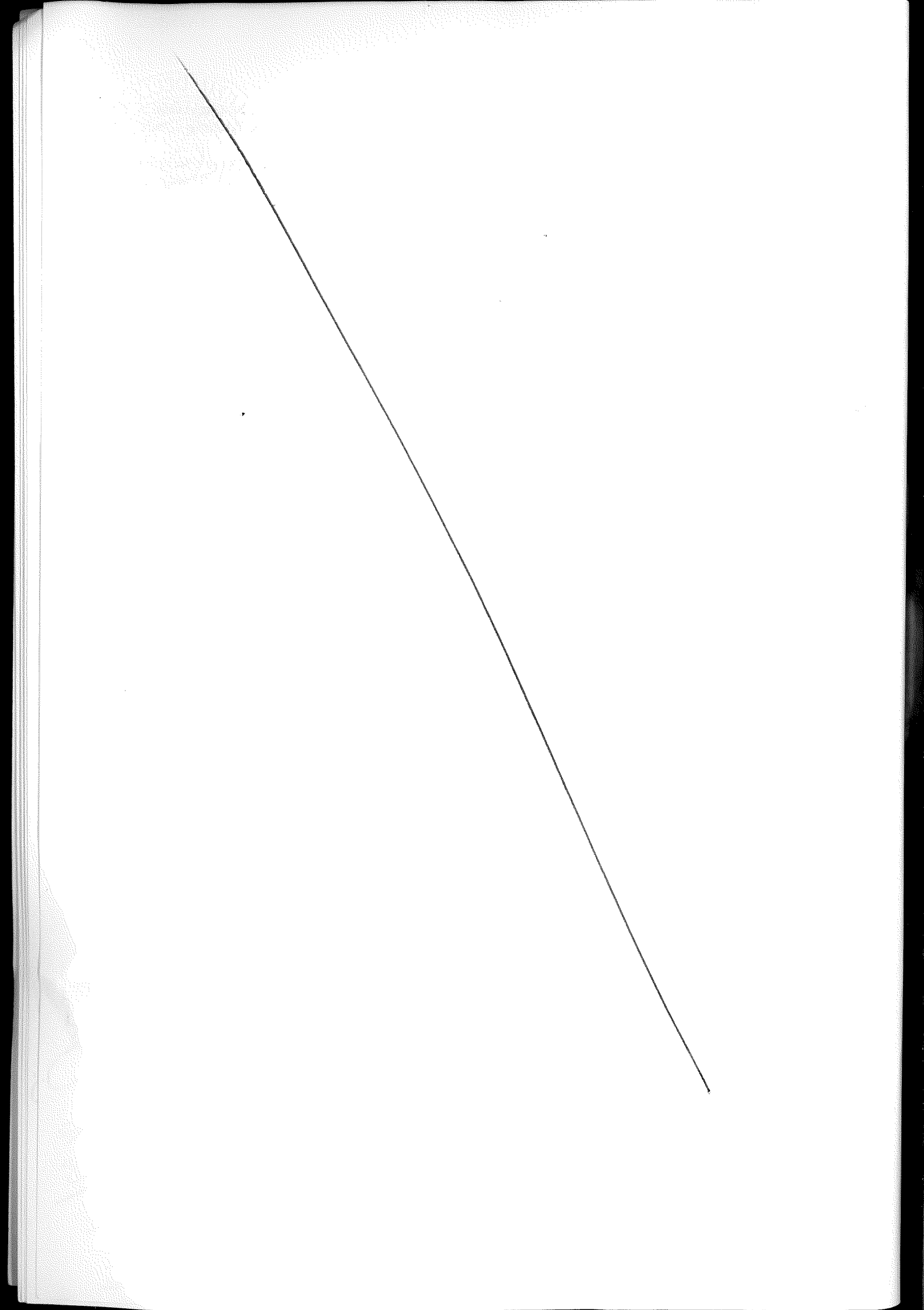
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso;
 - mancato versamento della quota associativa (laddove essa sia prevista);
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di ente diverso da persona fisica);
 - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale decide in via definitiva. L'esclusione potrà pronunciarsi, per esempio, in tutti i casi di ammissione di cui sopra.
1. Gli associati godono del pieno elettorato attivo e passivo; hanno diritto a partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto; hanno il diritto di essere informati sulle attività della fondazione e controllarne l'andamento; hanno il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.
 2. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'assemblea, a rispettare le delibere degli organi sociali, a partecipare all'assemblea e a contribuire al buon funzionamento della fondazione tramite il proprio apporto, anche prestando il lavoro gratuito preventivamente concordato. Sono tenuti altresì a non arrecare danni morali o materiali all'associazione.
 3. Le cariche sociali sono elettive, determinate dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.

ART. 9 -Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di dieci nominati dall'Assemblea dei Soci. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione

16/08/2018
P. A. Dan
Mario Bili
Atto Affi Sorzano n. 16
del 16/08/2018



- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- 3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 311 D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 13 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 15 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

ART. 17 - Disposizioni finali di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Mario Breschi

Mario Breschi

Sig. Aldo Alderighi

Aldo Alderighi

Sig. Marco Nesti

West Marco Nesti

Sig. Roberto Orsucci

Roberto Orsucci

Sig. Roberto Sorresina

Roberto Sorresina

Sig. Riccardo Melani

Riccardo Melani

Sig. Roberto Giorgetti

Roberto Giorgetti

Borgo a Buggiano (PT) lì 01 ottobre 2024

